







Con il nuovo CCNL delle Funzioni Locali più diritti e lavoro a distanza:

Migliorati alcuni articoli del CCNL 2016/2018:

- Superato l'impedimento a usufruire nella stessa giornata di più permessi retribuiti, ad esempio per motivi personali e/o per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici;
- Per le donne vittime di violenza di genere reso più flessibile il vincolo del preavviso con cui richiedere il congedo. Stabilita la possibilità di trasferimento anche nella stessa città ove la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro;
- Migliorato il congedo dei genitori per renderlo effettivamente fruibile ad ore;
- Ridotta la decurtazione in caso di malattia, sia perché la riduzione dell'indennità di amministrazione interviene limitatamente ai primi dieci giorni, sia perché si riduce il valore dell'indennità su cui operare la decurtazione (parte dell'indennità è infatti ora conglobata nello stipendio);

- Adeguata la normativa sui congedi dei genitori recependo le novità in materia di congedo di paternità;
- Il personale turnista per il festivo infrasettimanale avrà diritto alternativamente o ad una turnazione oraria pari 100% della retribuzione individuale o, se previsto in sede decentrata, all'opzione per un numero equivalente di ore di riposo compensativo;
- Rafforzata la formazione, elevando al 20% la percentuale del personale che può accedere ai congedi per la formazione, permettendo agli enti di individuare, all'interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare come docente e permettendo di individuare nei piani formativi anche iniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali;
- Estensione della copertura assicurativa al personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno.

Disciplinato il lavoro a distanza in due tipologie:

LAVORO AGILE	Senza vincolo di tempo e di luogo della prestazione. Definite due fasce temporali di riferimento: - fascia di contattabilità, non superiore all'orario medio giornaliero e alle 36 ore settimanali; - fascia di inoperabilità, per le restanti ore della giornata o della settimana, comprensive delle 11 ore continuative di riposo e della fascia notturna dalle ore 22 alle ore 6, in cui è garantito il diritto alla disconnessione.
LAVORO DA REMOTO (telelavoro domiciliare, coworking, lavoro decentrato da centri satellite)	Con vincolo di tempo e senza vincolo di luogo. Si applicano tutti gli istituti del contratto per i lavoratori in presenza (permessi, straordinario, turni, eccetera).

Per entrambi salvaguardati la volontarietà e i lavoratori con particolari condizioni di disagio.

Per tutte le modalità il sistema di relazioni sindacali interviene sulla individuazione di attività e lavoratori che accedono al lavoro a distanza, sul trattamento economico e sul diritto alle progressioni economiche e alle progressioni verticali al pari dei lavoratori in presenza, sulle opportunità di accesso e i diritti riconosciuti.

Su contingenti di personale e riconoscimento di indennità e compensi (dallo straordinario al buono pasto, sui compensi legati alla performance, agli obiettivi o sull'uso degli strumenti di lavoro), la contrattazione collettiva torna sovrana, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratori a distanza e quelli in presenza, e orienta i contratti individuali.

Nuovi diritti:

Un nuovo articolo sulla transizione di genere per riconoscere l'identità alias

(cartellini di riconoscimento, casella di posta elettronica, targhe identificative) salvaguardando l'efficacia degli atti a valenza esterna.

